

COMUNE DI NOALE

(Provincia di Venezia)

REGOLAMENTO SUI CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONCORSO ECONOMICO DA PARTE DEL COMUNE NEI CASI DI RICOVERO IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA DI ANZIANI, INABILI, ADULTI E MINORI

**Approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 22 del 02.04.1998**

INDICE

- ART. 1 – Premessa
- ART. 2 – Concorso al pagamento della retta di ricovero
- ART. 3 – Determinazione della capacità contributiva del ricoverando
- ART. 4 – Ricoveri a carattere diurno
- ART. 5 – Utilizzazione del patrimonio del ricoverando
- ART. 6 – Individuazione degli obbligati agli alimenti – determinazione della loro capacità
- ART. 7 – Revisione ed aggiornamento rette di mantenimento delle persone ricoverate
- ART. 8 – Deroga ai criteri
- ART. 9 – Disposizioni finali
- ART. 10 – Norme transitorie

ART. 1

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina le modalità di intervento da parte del Comune di Noale, di seguito denominato “Comune” o “Amministrazione” o “Ente”; con riferimento alle rette di ricovero in strutture di accoglienza di soggetti che, per la presenza di problematiche diverse, non possono più rimanere al proprio domicilio.

Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia, sia contenute in provvedimenti normativi qui espressamente richiamati, sia contenute in altri atti normativi qui non menzionati.

I soggetti, che necessitano di ricovero in strutture di accoglienza e che chiedono il concorso al pagamento della retta all'Amministrazione Comunale, devono:

- a) essere residenti nel Comune di Noale;
- b) essere in condizione di minorazioni singole e plurime che abbiano ridotto l'autonomia personale, certificata dai sanitari, determinata da gravi patologie psico-fisiche croniche, che richiedono sempre maggiori cure ed assistenza al loro domicilio;
- c) essere privi di idonea rete familiare, in condizioni di abbandono materiale e morale, e non tutelati; debbono altresì, trovarsi in una particolare condizione economica come determinata negli articoli successivi al presente Regolamento.

ART. 2

CONCORSO AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO

Qualora il ricoverando non sia in grado di far fronte con le proprie risorse al pagamento totale della retta, sono tenuti a contribuire a tale spesa i soggetti indicati negli art. 433 e seguenti del Codice Civile con le modalità ivi specificate.

L'impegno al pagamento della parte di retta a carico della persona da ricoverarsi viene da questa sottoscritto, con convenzione, prima dell'ingresso in strutture di accoglienza e viene controfirmato da quei congiunti che con la sottoscrizione si obbligano al versamento della porzione di quota ad essi spettante.

Nel caso di minori o interdetti, l'impegno viene assunto e sottoscritto dal legale rappresentante (genitore, tutore, ecc. ...) degli stessi.

L'impegno al pagamento della parte di retta a carico degli obbligati agli alimenti viene, altresì, sottoscritto, tramite distinta ed apposita convenzione agli interessati vengono inoltre illustrate tutte le modalità di pagamento e la normativa in vigore.

La quota di retta posta a carico dell'Amministrazione Comunale, si deve in ogni caso intendere versata quale anticipo per conto del ricoverato e dà diritto all'Amministrazione di procedere al recupero sia dei redditi aggiuntivi dei quali il ricoverato divenga titolare durante il ricovero (ad esempio: indennità di accompagnamento, altre rendite, ecc. ...) sia sul patrimonio ereditario nei confronti degli eredi del DE CUIUS.

ART. 3

DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DEL RICOVERANDO

La quota di retta, posta a carico del ricoverando, viene stabilita con riferimento all'importo della retta e all'insieme delle sue risorse economiche.

Le risorse del ricoverando risultano dalla somma delle seguenti voci:

- redditi da pensione a qualsiasi titolo percepiti, comprese le pensioni di guerra e rendite INAIL;
- assegni, indennità e rendite a qualsiasi titolo percepiti, comprese le indennità di accompagnamento erogate dal Ministero dell'Interno;
- altri redditi di qualsiasi natura;
- patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Dal totale dei redditi, verrà detratta, ai sensi della L.R. 22/89, una somma mensile equivalente al 20% del trattamento minimo di pensione INPS, ed altresì la 13^a mensilità della pensione, che rimarranno al ricoverato per le proprie spese personali.

ART. 4

RICOVERI A CARATTERE DIURNO

Trattasi di servizio che si basa sul presupposto che i soggetti beneficiari dello stesso, trascorrono solo una parte della giornata all'interno della struttura di ricovero, accollandosi quindi tutte le spese legate alle cure e all'assistenza di cui necessitano una volta rientrati al proprio domicilio. In questo caso, non si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3.

La capacità contributiva del ricoverando sarà determinata sul 50% del reddito dello stesso; rimarranno invariati i criteri di seguito delineati, relativi alla determinazione della quota dovuta dagli obbligati agli alimenti.

ART. 5

UTILIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DEL RICOVERANDO

Poiché è dovere dell'Amministrazione Comunale contribuire al pagamento della retta di mantenimento in strutture di accoglienza solo con riguardo a quei cittadini che non siano in grado di provvedervi autonomamente attraverso le risorse proprie e/o di quelle dei congiunti per legge obbligati, il proprietario di beni mobili o immobili è tenuto a partecipare al pagamento della retta per il proprio mantenimento attraverso l'utilizzazione del suo patrimonio. Del patrimonio del ricoverando non va considerata l'abitazione abitata dal coniuge e/o dai figli con esso conviventi al momento del ricovero.

L'utilizzazione del patrimonio del ricoverando dovrà avvenire nelle forme previste dalla Legge (ad esempio: donazione del bene all'Amministrazione Comunale, ecc.)

ART. 6

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI – DETERMINAZIONE DELLA LORO CAPACITA'

L'art. 433 del Codice Civile indica le persone che sono obbligate a prestare gli alimenti secondo l'ordine seguente:

- 1) il coniuge;

- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

L'art. 437 del Codice Civile indica il donatario quale soggetto tenuto con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donato.

I restanti articoli del Titolo 13° del libro primo del c.c. (in particolare gli articoli 434, 436 e dal 438 al 448) stabiliscono quanto segue:

in particolare l'art. 441 dispone:

“se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche. Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore”.

Gli obbligati agli alimenti concorrono al pagamento della retta di mantenimento del loro congiunto in proporzione alle proprie risorse economiche e a quelle della persona ricoverata in Istituto.

L'obbligo dell'Amministrazione Comunale ad assumere l'onere, totale o parziale della retta di mantenimento del ricoverato sorge, pertanto, solo nei casi in cui gli obbligati non siano in grado di far fronte alla spesa relativa al ricovero.

La quota di partecipazione alla spesa da parte degli obbligati viene come di seguito determinata:

somma di tutti i redditi al netto delle imposte, percepiti dall'obbligato, dal coniuge e dai figli che convivono con l'obbligato. Dal reddito mensile complessivo del nucleo, verrà detratta la somma pari al Minimo Vitale stabilito per il nucleo stesso e determinato sulla base del Regolamento Comunale vigente; sulla differenza verrà calcolato il 25%.

L'importo risultante rappresenterà il concorso al pagamento della retta di ricovero.

Ai fini della quantificazione dei redditi degli obbligati, questi dovranno produrre copia dei seguenti documenti:

- a) STATO DI FAMIGLIA;
- b) ULTIMA DENUNCIA DEI REDDITI DI TUTTI I COMPONENTI DELLA FAMIGLIA;
- c) PER I COMPONENTI NON OCCUPATI: CERTIFICATO DI ISCRIZIONE A ISTITUTI SCOLASTICI O TESSERINO DI DISOCCUPAZIONE;
- d) EVENTUALE RICEVUTA DEL CANONE D'AFFITTO.

Qualora uno o più obbligati risiedano fuori della Regione del Veneto o all'Estero, sarà cura degli obbligati residenti nel Comune di Noale o i Comuni limitrofi farsi carico di acquisire presso i primi, la documentazione necessaria ai fini della determinazione della quota dovuta.

Gli obbligati non residenti nella Regione del Veneto dovranno altresì trasmettere impegno scritto, con firma autenticata, all'Amministrazione Comunale, con il quale si obbligano al versamento della porzione di quota ad essi spettante.

ART. 7

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO RETTE DI MANTENIMENTO DELLE PERSONE RICOVERATE

Gli obbligati agli alimenti possono chiedere una revisione della quota a loro carico nei casi in cui le loro condizioni economiche abbiano subito una modifica

L'Amministrazione Comunale, da parte sua, procederà all'aggiornamento periodico delle situazioni reddituali richiedendo agli interessati la relativa documentazione. In ogni caso, la procedura seguita sarà quella già individuata per il primo accertamento, all'atto della stipula della convenzione.

Nel caso in cui gli obbligati non osservino gli obblighi assunti con la sottoscrizione della convenzione, l'Amministrazione Comunale provvederà ad agire giudizialmente per il recupero di quanto dovuto.

ART. 8

DEROGA AI CRITERI

In presenza di situazioni particolarmente complesse, urgenti o eccezionali, sarà possibile derogare al medesimo sulla base di una valutazione effettuata da parte dell'Ufficio competente, fermo restando la possibilità di rivalsa della Amministrazione Comunale sugli obbligati.

La deroga dovrà essere approvata di volta in volta dalla Giunta Comunale.

ART. 9

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di approvazione, entra in vigore dopo l'espletamento delle procedure di pubblicazione previste dallo Statuto Comunale.

Le eventuali modifiche ed integrazioni del medesimo entrano in vigore in conformità alle norme di cui al precedente comma.

ART. 10

NORME TRANSITORIE

In sede di prima applicazione del presente regolamento si potrà procedere ad una revisione generale delle singole posizioni in essere al fine del loro inquadramento nell'ambito normativo del presente regolamento.